



# Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico

Documento di consultazione ARERA 393/2022/R/eel del 2 agosto 2022

*Osservazioni di ENGIE*

11/11/2022



ENGIE Italia S.p.A.  
Via Cesare 72  
20125 Milano - Italia  
Tel +39 02 329041 - Fax +39 02 32903200

Engie Italia S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica tra Engie Italia S.p.A. e l'Ente Cassa di Risparmio di Milano (CRM).  
CRM è un'azienda a partecipazione paritetica tra Engie Italia S.p.A. e l'Ente Cassa di Risparmio di Milano (CRM).  
CRM è un'azienda a partecipazione paritetica tra Engie Italia S.p.A. e l'Ente Cassa di Risparmio di Milano (CRM).



## Osservazioni generali

ENGIE è assolutamente consapevole dell'importanza delle dinamiche attese all'interno del contesto energetico nazionale nei prossimi anni, che hanno portato all'attuale proposta di definizione di un meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, così come introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210/2021. Gli sfidanti obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema elettrico necessitano di una decisa e forte accelerazione nella realizzazione di capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile non programmabile (FRNP), e nei relativi investimenti. Si condivide inoltre il fatto che il futuro assetto del parco di generazione elettrica, caratterizzato da una significativa capacità da FRNP, sarà caratterizzato da potenziali criticità sotto il profilo della sicurezza e dell'adeguatezza del sistema elettrico.

Risulta dunque fondamentale un maggiore ed efficace coordinamento tra le scelte di investimento in capacità di produzione elettrica da FRNP e di stoccaggio. Tuttavia, in questo contesto, la definizione di un opportuno disegno di mercato a termine, atto a favorire e facilitare tale coordinamento, non deve assolutamente distorcere il funzionamento dei mercati dell'energia e dei servizi ancillari.

A tal fine, per valorizzare questo importante e apprezzato momento di consultazione con gli stakeholder promosso da codesta spettabile Autorità, ENGIE fornisce di seguito i propri contributi ed osservazioni di dettaglio sui quesiti specifici illustrati da ARERA nel documento per la consultazione "Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico", definito in linea con quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 210/2021.

Risulta opportuno riscontrare, tuttavia, che l'attuale proposta di definizione del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico introduce, per la prima volta nel contesto italiano, la separazione tra la figura del proprietario/ detentore dell'impianto (cui è assegnato un ruolo assimilabile all'*asset manager*) e l'operatore di mercato che può gestire lo stesso (approvvigionandosi dei prodotti di *time-shifting*), implicando una rottura della catena del valore degli asset che potenzialmente ostacola la gestione integrata ed efficiente degli stessi. Tale dinamica potrebbe prestare il fianco all'ingresso di soggetti finanziari (ad es. fondi investimento) nel futuro mercato di approvvigionamento della capacità di stoccaggio proprio nel ruolo di asset owner/manager, che, in larga massima, non perseguono logiche industriali di installazione e di efficienza in esercizio degli asset.

Inoltre, l'impostazione del meccanismo, definito nell'ambito del D.Lgs. 210/21, ha di fatto comportato l'introduzione di rigidi vincoli di pricing e di profilo per gli impianti *storage*, definendo "obblighi di offerta" a mercato derivanti dall'applicazione di un regime simil-regolato. In tale prospettiva, ENGIE preferirebbe non fosse indirizzata i) la definizione di profili di "*time-shifting*" secondo le disposizioni del TSO, che demandano la gestione degli asset sui mercati dell'energia ad un operatore terzo, e ii) l'imposizione di vincoli economici estremamente stringenti sul MSD, con un potenziale effetto di alterazione degli esiti dello stesso.

Tali dinamiche avrebbero come effetto quello di distorcere il mercato, soprattutto MSD, comprimendo sempre più i margini di manovra degli operatori sullo stesso. In particolare, i vincoli economici proposti sono ritenuti troppo stringenti, con un impatto potenzialmente negativo sui futuri segnali di prezzo MSD e ricadute altrettanto negative sull'operatività degli asset esistenti e sui futuri sviluppi *merchant*.

Oltre a quanto descritto, si segnala come il TSO, a cui è già affidato il compito di definire i fabbisogni di capacità di stoccaggio, possa potenzialmente assumere il ruolo di "realizzatore di ultima istanza" di capacità di storage, di fatto accentrando lo sviluppo di asset che risultano essenziali per traguardare gli obiettivi legati alla decarbonizzazione del Paese. Si ritiene assolutamente necessario che Terna, proprio in virtù di una maggiore visibilità delle tempistiche e dei meccanismi d'asta, non sia messa nelle condizioni di valorizzare tale "vantaggio competitivo" per lo sviluppo di progetti di *storage*, comprimendo lo spazio per le iniziative degli operatori.

Si ritiene pertanto che, con le future procedure competitive (ex. art. 18 del D.Lgs. 210/2021), debba essere approvvigionata solo una quota parte del fabbisogno complessivo di stoccaggio progressivamente individuato da Terna, in modo tale da favorire anche futuri sviluppi *merchant* di tali tecnologie, una volta finalizzata la definizione del TIDE.

Ciò viene rappresentato in un'ottica di costruttivo confronto con codesta società.



## Osservazioni di dettaglio

**Q.1** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Nel definire i futuri parametri contrattuali standard, un ruolo fondamentale sarà svolto dallo "Studio" con cui Terna passerà in rassegna le tecnologie di stoccaggio elettrico, indicando le caratteristiche prestazionali di ciascuna di esse, i dati relativi alla vita utile, le tempistiche di realizzazione, la ciclicità, la struttura dei costi di investimento e di esercizio e i potenziali di sviluppo nel tempo delle stesse. Tale documento sarà fondamentale anche per associare una o più tecnologie di riferimento ai fabbisogni di capacità di stoccaggio elettrico a livello nazionale.

ENGIE sottolinea come, visto il ruolo e la centralità dello Studio nel definire i principali parametri del meccanismo dei contratti standard, sia necessario garantire un'attenzione particolare alla fase di consultazione dello stesso, tenendo in attenta considerazione le osservazioni di operatori, sviluppatori e fornitori di tecnologia.

Inoltre, ENGIE ritiene poco chiare i) le modalità secondo cui Terna sarà chiamata ad esplicitare il fabbisogno di capacità di stoccaggio elettrico, ii) il livello di dettaglio del contenuto dello "Studio" Terna. Quest'ultimo, come riportato da ARERA al paragrafo 2.11, sarà aggiornato da Terna a cadenza regolare (es. annualmente od ogni due anni). ENGIE ritiene che una tale frequenza di aggiornamento sia troppo elevata, anche rispetto ai tempi di sviluppo attuali di un impianto a tecnologia BESS. Nel momento in cui venisse confermata la necessità di un aggiornamento dello "Studio" nei tempi proposti all'interno del DCO, è importante garantire che una tale frequenza di aggiornamento non stravolga e/o impatti negativamente eventuali decisioni di investimento basate su una versione precedente dello stesso (ad es. si propone che la rivalutazione dei fabbisogni sia concessa solo se a rialzo).

ENGIE non condividerebbe infatti uno scenario in cui i fabbisogni nazionali di capacità di stoccaggio, le modalità di partecipazione alle aste e i parametri contrattuali standard non dovessero essere pubblicati con congruo anticipo. Tale scenario non consentirebbe infatti lo sviluppo e la corretta pianificazione degli investimenti da parte degli operatori, dando l'opportunità a Terna, che al contrario può disporre anzitempo di numerose informazioni, di trovarsi in una posizione di vantaggio per l'eventuale realizzazione diretta degli impianti di stoccaggio.

Per quanto sopra esposto, ENGIE sostiene che le informazioni e i dati attesi nello "Studio" debbano essere pubblicati con sufficiente anticipo (ad esempio circa 24 mesi per la tecnologia BESS Li-ion e circa 5 anni per la tecnologia dei pompaggi idroelettrici) rispetto all'esecuzione delle aste, affinché gli operatori dispongano del tempo necessario allo sviluppo dei progetti, alla corretta pianificazione degli investimenti e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie (requisito fondamentale per la partecipazione alle future procedure competitive). Nel caso in cui l'Autorità e Terna prevedano la necessità di indire le prime aste entro 24 mesi - per la tecnologia BESS Li-ion - ed entro 5 anni - per la tecnologia dei pompaggi idroelettrici - dalla data di pubblicazione del relativo calendario, si chiede che sia permessa la partecipazione di impianti ancora in fase di autorizzazione, anche definendo opportunamente specifiche dinamiche di perdita delle garanzie e/o fidejussioni che saranno applicate agli operatori in caso di mancata realizzazione/COD degli asset nei tempi previsti dalla Disciplina.

**Q.2** *Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

In linea generale, ENGIE condivide la proposta di ARERA di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici, dei tempi di realizzazione o delle vite utili.



ENGIE ribadisce tuttavia che non sono ancora note le modalità con cui saranno calcolati e/o esplicitati i fabbisogni di capacità di stoccaggio e gli studi alla base delle future procedure concorsuali e che caratterizzano le tipologie di scenario descritte al punto 2.13 a). Pertanto, non si può esprimere un parere maggiormente di dettaglio senza avere a disposizione tali informazioni.

**Q.3** *Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

In generale, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23, solo se l'estensione del periodo di applicazione degli obblighi contrattuali e la revisione del premio siano considerate come facoltà opzionali dell'operatore.

**Q.4** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

ENGIE ritiene necessario che la definizione delle modalità con cui saranno allocati gli ordini di movimentazione derivanti dall'esercizio dei prodotti di *time shifting* avvenga nel modo più trasparente possibile. Si auspica dunque che Terna garantisca piena trasparenza in merito all'algoritmo con il quale ripartirà i programmi definiti in esito all'esercizio dei prodotti di *time shifting* tra le risorse di accumulo disponibili all'interno del pooling.

Tale algoritmo dovrebbe infatti seguire, per quanto possibile, le logiche di funzionamento dei mercati dell'energia. Ad esempio, si potrebbe optare prioritariamente per la ripartizione pro quota delle movimentazioni sui diversi impianti di storage che compongono il pooling delle risorse contrattualizzate.

**Q.5** *Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

In merito al quesito Q.5, si chiede conferma che, secondo quanto esposto nel documento di consultazione, gli eventuali margini sul MSD (già fortemente limitati dall'imposizione di vincoli economici alle offerte presentate) siano in gran parte trattenuti da Terna per la riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo.

L'imposizione di vincoli economici troppo stringenti (quali quelli proposti) può potenzialmente impattare, in senso negativo, la significatività dei segnali di prezzo derivanti da MSD, con relativi impatti distorsivi sul funzionamento dello stesso attraverso lo "spiazzamento" delle offerte presentate da tutti gli operatori su questo segmento di mercato.

Si propone dunque la definizione di vincoli economici meno stringenti da applicare alle offerte sul MSD presentate dai titolari delle risorse di stoccaggio, tramite l'introduzione di uno specifico *strike price* (es. applicazione di limiti di offerta coerenti con il prezzo di esercizio del Capacity Market per le offerte a salire), con la possibilità di mantenere una determinata quota dei margini di segno positivo da parte degli operatori. Tale opzione potrebbe essere considerata in occasione della presentazione delle offerte degli operatori nelle procedure competitive (*bid in sede d'asta*), portando ad una riduzione dei costi di contrattualizzazione della nuova capacità di stoccaggio.

ENGIE, in aggiunta, vorrebbe evidenziare una specifica dinamica: vi è la possibilità che, in particolare aree e/o nodi della rete, gli impianti di stoccaggio verranno chiamati ad erogare maggiormente servizi su MSD piuttosto che movimentare i prodotti di *time-shifting*? Se sì, tali UP potrebbero essere soggette ad un numero maggiore di cicli di



carica-scarica, con conseguente riduzione della vita utile per alcune tecnologie ed aggravio dei costi (opex) relativi alle attività di O&M.

Infine, si evidenzia come l'utilizzo di tecnologie BESS preposte al *time-shifting* (energy-intensive) non risulterebbe ottimale per la fornitura di servizi ancillari, in quanto la potenza disponibile che può essere offerta sarebbe molto minore di quella potenziale.

**Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Si ritiene che non siano stati forniti abbastanza elementi di dettaglio per fornire una risposta specifica.

**Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

ENGIE non condivide pienamente gli orientamenti dell'Autorità inerenti al sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali. Si ritiene e si auspica che l'Autorità assuma un ruolo più centrale e rilevante nella definizione delle penali e delle condizioni di inadempimento temporaneo e definitivo, per evitare che Terna possa introdurre condizioni e clausole fortemente penalizzanti per i futuri assegnatari, che potrebbero fungere anche da disincentivo nello sviluppo di progetti complessi.

Inoltre, secondo quanto illustrato nel DCO, prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo rappresenterebbe una componente di rischio molto elevata per lo sviluppo di impianti di qualsiasi tecnologia, soprattutto se dovesse essere ricalcata l'attuale impostazione del Capacity Market (con inadempimento definitivo che si verifichi al terzo mese, anche non consecutivo, di inadempimento temporaneo).

Si propone dunque una gestione delle indisponibilità e delle penali differente da quella attualmente prevista, con relativo orizzonte temporaneo di riferimento pari all'anno solare. Se nel corso dell'anno solare l'assegnatario dovesse incorrere nella condizione di inadempimento definitivo, si propone che la "sospensione" del contratto sia valida esclusivamente per l'anno considerato, con i) conseguente restituzione delle rate del premio già ricevute, ii) rinuncia delle eventuali rate mensili rimanenti, iii) pagamento di una penale fissa e nota ex-ante per i partecipanti alle procedure concorsuali. Di contro, in caso di "sospensione" annuale del contratto in caso di inadempimento definitivo, l'assegnatario sarebbe libero di offrire liberamente la capacità di stoccaggio contrattualizzata sui mercati, senza alcun vincolo economico applicato alle offerte sui mercati dell'energia e dei servizi.

Per quanto attinente al paragrafo 2.43, si chiede quale sia la motivazione che spinga l'Autorità a proporre l'inserimento di un vincolo massimo sulla somma annua delle penali pari al premio annuo aumentato di una specifica percentuale (es. 20%). Si ritiene che, data l'impostazione del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, la proposta di un vincolo massimo sulla somma annua delle penali pari al premio annuo riesca già a disincentivare comportamenti opportunistici, senza la necessità di aumentare tale penale di una specifica percentuale.

Infine, si segnala la necessità di specificare nel dettaglio le condizioni di applicazione delle penali per mancata o ritardata realizzazione ed entrata in operatività dell'impianto, prevedendo che le stesse possano differire adeguatamente a seconda della tecnologia degli impianti cui saranno definite. A titolo di esempio, un singolo anno di ritardo nella realizzazione di un impianto idroelettrico di pompaggio ha una probabilità di accadimento molto più elevata rispetto a quella associata alla realizzazione di un impianto BESS).



***Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.***

ENGIE non condivide che nella definizione di capacità di stoccaggio di nuova realizzazione possa essere compresa anche la capacità idroelettrica esistente adeguatamente convertita in capacità di stoccaggio. Tale condizione introdurrebbe un vantaggio competitivo in capo ai proprietari di impianti idroelettrici esistenti rispetto ad altre tipologie di operatori e sviluppatori. Infatti, la conoscenza pluriennale del territorio e delle potenzialità reali degli impianti esistenti, unita alla necessità di investimenti unitari minori rispetto a quelli previsti per la realizzazione di impianti *greenfield*, potrebbero tradursi in un vantaggio competitivo rilevante rispetto ad altre tipologie di sviluppo e tecnologie.

Inoltre, ENGIE ritiene che l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia alla costruzione che all'esercizio dell'impianto possa essere inserito tra i requisiti minimi di partecipazione solo ed esclusivamente se i tempi di programmazione ed esecuzione delle aste non saranno troppo prossimi alla data di pubblicazione del relativo calendario. Il periodo minimo che dovrà intercorrere dalla pubblicazione del calendario delle procedure concorsuali allo svolgimento delle stesse dovrà essere tale da consentire lo sviluppo dei progetti e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie (idealmente dai 2 ai 5 anni a seconda della tecnologia).

In merito a quanto esposto al paragrafo 2.48 sezione d), si chiede conferma che i titolari di capacità di stoccaggio (ancora non realizzata) che risultino assegnatari di CDP da precedenti aste del Capacity Market, possano essere ammessi a partecipare alle nuove procedure competitive di cui al presente DCO rinunciando alla remunerazione prevista dal meccanismo del Capacity Market. In caso di risposta affermativa, non si condivide il requisito di partecipazione illustrato nel paragrafo 2.48 lettera d).

Infine, ENGIE ritiene importante aggiungere un punto di attenzione rispetto a quanto illustrato dall'Autorità nel documento di consultazione. Si chiede dunque che, in caso di esito negativo della partecipazione alle procedure competitive, i titolari possano richiedere a Terna la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione versato dal richiedente al gestore di rete all'atto di accettazione del preventivo relativo alla STMG (in modo simile a quanto previsto dall'art. 21 comma 12 del TICA in seguito all'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo).

***Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.***

Non si condivide la proposta di disegnare l'eventuale meccanismo di valorizzazione delle extra-prestazioni attraverso la definizione di opportuni coefficienti alla capacità offerta in asta o di valori predefiniti associati a ciascuna extra-prestazione.

Si ritiene assolutamente necessario che eventuali extra-prestazioni in termini di energia o potenza fornite dai titolari delle risorse di stoccaggio possano essere liberamente offerte nei mercati da parte dei medesimi titolari.

Infine, ENGIE ritiene che non sia sufficientemente specificata la suddivisione territoriale delle differenti procedure concorsuali. In particolare, seppur riconoscendo la necessità di avere risorse localizzate nell'ottica di garantire la stabilità della rete, la scelta di cluster o suddivisioni delle aree troppo limitate porterebbe ad una diminuzione della competizione, con conseguente aumento del potere di mercato di specifici sviluppatori e operatori.



**Q.10** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Secondo quanto illustrato dall'Autorità, i dati sul rendimento degli impianti di stoccaggio potranno avere un'importanza rilevante nell'ambito delle procedure di qualifica e dell'algoritmo di selezione delle offerte. Si segnala tuttavia come, soprattutto in sede di qualifica, gli operatori potranno dichiarare il rendimento atteso dei propri impianti di stoccaggio esclusivamente basandosi su un progetto esecutivo, con relative garanzie da parte dei costruttori.

ENGIE sottolinea come, non essendo indicata alcuna penale in caso di mancato raggiungimento e mantenimento nel tempo del valore comunicato sul rendimento degli impianti di stoccaggio, alcuni operatori potrebbero sovrastimare tale valore in fase di qualifica.

Per quanto esposto, si ritiene che i dati sul rendimento degli impianti di stoccaggio non dovrebbero essere considerati come criteri di selezione all'interno dell'algoritmo di selezione delle offerte, puntando su altri parametri caratteristici più "oggettivi". Si concorda altresì sulla necessità di definire parametri prestazionali minimi o range di operatività delle prestazioni che le risorse dovranno garantire una volta realizzati.

**Q.11** *Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

In linea generale, ENGIE condivide quanto illustrato dall'Autorità rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza.

Tuttavia, si segnala come il periodo minimo di 30 giorni indicato come necessario alla proposta di Disciplina per essere sottoposta a consultazione pubblica sia troppo stringente. A tal proposito, si propone che Terna sottoponga la proposta di Disciplina a consultazione pubblica per almeno 60 giorni lavorativi, con relativa esclusione del mese di agosto e del periodo natalizio (indicativamente dal 10 dicembre al 10 gennaio).

Infine, ENGIE auspica che l'Autorità stabilisca ed espliciti, in tempi brevi, i periodi massimi e le scadenze associate a ciascuna delle attività illustrate nella sezione 2.d.

**Q.12** *Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Pur condividendo l'orientamento di ARERA in merito al coordinamento del meccanismo in oggetto con il mercato della capacità, si auspica che solo una minima percentuale delle risorse di stoccaggio contrattualizzate sia considerata in detrazione al fabbisogno di adeguatezza. Ciò in ragione del fatto che i futuri impianti assegnatari in merito al DCO in oggetto avranno ruoli e obblighi che non sono del tutto coincidenti con quelli previsti per gli impianti soggetti alla disciplina del *Capacity Market*.

**Q13.** *Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Nessun commento.



**Q14. Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

ENGIE ritiene opportuno che i titolari di stoccaggi esistenti, che intendano offrire su base volontaria i prodotti di time shifting, possano stabilire un valore minimo accettabile del premio in esito a ciascuna procedura. Ciò consentirebbe ai titolari di "non offrire" la disponibilità dei propri stoccaggi esistenti nel caso in cui il premio che si dovesse formare in esito alle procedure risulti inferiore al minimo accettabile.

**Q15. In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

ENGIE ritiene condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato in merito alle procedure competitive organizzate dal GME. Riteniamo inoltre opportuno che gli operatori abbiano la possibilità di rinegoziare le proprie posizioni, con riferimento alla durata del periodo del prodotto di time shifting oggetto di opzione, nell'ottica di garantire la massima flessibilità nella gestione dei prodotti di time shifting.

**Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Nessun commento.

**Q17. Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

ENGIE ritiene condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio illustrati nel DCO nella sezione 4.

**Q18. Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?**

Per quanto esposto nella risposta al quesito Q.17, non si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione della potenza di prelievo (o in base all'energia prelevata) che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi.





**Q19.** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Non si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna.

Vista l'importanza e il ruolo centrale del TSO nella redazione dello "Studio" e nella definizione della futura Disciplina, la stessa Terna sarà chiamata a stabilire (e dunque avrà a disposizione anticipatamente) tutti i dati e le informazioni principali che caratterizzeranno il meccanismo (es. fabbisogni, localizzazione dei fabbisogni, date delle aste, tempi di realizzazione, massimo incentivo disponibile, ecc.).

Per tale motivo, oltre a ribadire l'importanza di garantire la massima trasparenza e condivisione di tali dati e informazioni entro le adeguate tempistiche, si ritiene che in nessun caso debba essere concessa al TSO l'opportunità di realizzare direttamente la capacità di stoccaggio necessaria al sistema.

Anche in caso di comprovato fallimento delle procedure competitive, si ritiene necessario proporre e disegnare un diverso meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, piuttosto che dare mandato a Terna di sviluppare e realizzare ingenti contingenti di capacità di stoccaggio.